

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

15.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BACCI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche al Capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1114)	111

La riunione comincia alle 10.

(Intervengono alla riunione il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, Favagrossa, e il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Candiani, De Marsico, Farinacci, Foraboschi, Maggi e Pace Nicola.

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al Capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra. (1114)

PRESIDENTE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame, che riveste un particolare carattere d'urgenza atteso il momento eccezionale che il Paese attraversa,

provvede a colmare alcune lacune e rimediare a deficienze che si erano rivelate nella pratica attuazione della precedente legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, deficienze e lacune che si sarebbero potute eliminare ove si fosse previamente interpellato l'Ufficio particolarmente idoneo a pronunciarsi circa la speciale organizzazione ed attrezzatura disciplinare, specie per quello che riflette l'ordinamento gerarchico, ciò che invece non fu fatto.

Prega il Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra di volere, con la competenza specifica che gli deriva dalla carica che riveste, fornire alla Commissione quelle illustrazioni e quei chiarimenti che creda necessari e opportuni per indicare l'esatta portata delle nuove disposizioni, di cui raccomanda senz'altro l'approvazione.

FAVAGROSSA, *Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra*, premette che il disegno di legge in esame è un completamento della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina di guerra, nella quale non fu possibile tener conto di alcune proposte che erano state presentate, nel medesimo mese di maggio, alla Commissione suprema di difesa per opportuni adattamenti della precedente legge del 14 dicembre 1931-IX, n. 1699.

Si tratta, in sostanza, di modificare il Capo V della precedente legge, che in virtù dell'articolo 21 della legge 24 maggio 1940-XVIII è mantenuto in vigore; e le modificazioni proposte sono suggerite da ragioni mo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rali che, naturalmente, portano a sanzioni materiali nei casi di trasgressione alle norme formulate.

Nella vecchia legge erano soltanto contemplate sanzioni a carico degli operai e dei dirigenti di grado non elevato. V'erano anche per alcuni casi sanzioni per i dirigenti di grado più elevato, ma per altri casi mancavano affatto. Per esempio, un dirigente non aveva gli stessi obblighi dell'inferiore per quanto riguarda l'abuso di autorità e la violenza, che erano previsti e puniti se commessi dall'inferiore verso il dirigente, ma non nel caso inverso.

Le disposizioni proposte, che si ispirano a tutti gli altri codici ed in particolare al codice militare, mettono allo stesso livello dirigente ed inferiore: quando il superiore vien meno alla sua competenza ed eccede, diventa naturalmente responsabile e deve rispondere della sua azione. E ciò è anche giusto per il fatto che il dirigente ha una maggiore responsabilità dell'inferiore; e una sua violenza, mentre può apparire anche meno giustificata, può pure avere conseguenze più gravi.

Altre disposizioni colpiscono gli abusi da parte dei dirigenti per richieste di materiali eccedenti le necessità, ciò che impedirebbe di dare ad altri l'indispensabile, la comunicazione inesatta o tardiva dei dati statistici, richiesti dalle autorità, ecc. Le sanzioni disposte in questi casi a carico di dirigenti mirano a infondere loro una maggiore comprensione dei loro doveri, eliminando inconvenienti e danni che nelle attuali circostanze non debbono assolutamente tollerarsi. Nota che nella massa dei dirigenti queste manchevolezze non si riscontrano, ma la legge è fatta per colpire quelli che mancano, e quindi la grande maggioranza non si sentirà menomata.

Sempre nei riguardi dei dirigenti, rileva che con l'articolo 37-ter si giunge fino ad eliminare quei dirigenti che facciano ostruzionismo o mettano un'industria in condizioni di rendere meno di quello che effettivamente potrebbe.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, concorda pienamente con le dichiarazioni del Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra.

MACARINI CARMIGNANI approva *toto corde* i concetti cui si è ispirato il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra specialmente nei riguardi dell'uguaglianza tra i dirigenti di fabbrica e i lavoratori. Osserva, tuttavia, che nelle disposizioni proposte

non si tiene conto del principio della legittima difesa.

Nota che il terzo comma dell'articolo 32: « Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà », mentre da un lato è più favorevole all'imputato del Codice penale, dall'altro è con esso in contrasto perchè non tiene conto dei casi di legittima difesa per l'esenzione dalla pena.

Nell'articolo 32 la provocazione riduce la pena soltanto di un terzo, nel disegno di legge la riduzione va da un terzo alla metà, però si è tolta la discriminante della legittima difesa.

Lo stesso inconveniente vi è all'articolo 36 per quanto riguarda il superiore.

L'ultimo comma dell'articolo 36 dice: « Se la violenza consiste nell'omicidio ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del Codice penale ». Osserva, a questo proposito, che si può pure consentire l'applicazione delle pene del Codice penale, ma bisogna allora applicare anche le esclusioni contemplate dal Codice penale stesso perchè, se si tratta di impedire un omicidio, si ha tutto il diritto di difendersi.

Chiede, quindi, che si preveda nelle nuove disposizioni anche il caso della legittima difesa.

MADIA fa presente che il disegno di legge in esame non può contravvenire al Codice penale; le attenuanti, tra cui basilare è la legittima difesa, operano *ope legis*, quindi non è necessario specificarle.

GIANTURCO aderisce alla tesi del camerata Madia. Ricorda che durante i recenti lavori della Commissione per il Codice penale dell'esercito si è discussa la questione sostanziale se il Codice penale dell'esercito debba ritenersi un Codice a sè stante o non sia piuttosto una legge complementare al nostro Codice penale. Si è deciso in questo ultimo senso; quindi deve intendersi che i principii generali stabiliti dal Codice penale, compreso quindi nel caso specifico quello circa la legittima difesa, valgono anche per tutte le leggi complementari.

MARIANI ritiene che sia opportuno chiarire la disposizione dell'articolo 32, aggiungendovi un capoverso per dire che questa legge deve essere interpretata con le norme preliminari del Codice penale dell'esercito o del Codice penale comune.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, per quanto riguarda il rilievo del camerata Macarini Carmignani concernente l'istituto della legittima difesa,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

concorda con le osservazioni dei camerati Madia e Gianturco. Il disegno di legge in esame contiene disposizioni complementari che non derogano e non possono derogare a quelli che sono gli istituti fondamentali del Codice penale; esso non fa altro che estendere il trattamento penale disposto per i militari anche a coloro che, *stricto jure*, sono soltanto ad essi equiparati.

Per quanto riguarda l'articolo 36, avverte che si tratta di una questione di limiti: non si possono conglobare in unica ipotesi tutte le reazioni del superiore verso l'inferiore. Occorre trovare il punto di separazione fra reazione giusta ed eccesso. Se ne potrà discutere più opportunamente in sede di esame dell'articolo 36.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge, avvertendo che la discussione per quanto riguarda l'articolo 1 sarà fatta separatamente per ciascuno degli articoli sostitutivi di quelli del Capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699.

ART. 1.

Il Capo V (articoli 30 a 38) della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra, richiamato dalla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, è sostituito dal seguente:

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI RELATIVE AL PERSONALE (DIRIGENTI E DIPENDENTI) DEGLI STABILIMENTI STATALI O DEGLI ENTI, AZIENDE O STABILIMENTI PRIVATI MOBILITATI DI PRODUZIONE PER LA GUERRA.

ART. 30. — *Assoggettamento alla giurisdizione penale militare.* — Tutte le persone, di qualunque sesso e di qualunque età, appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati, sono soggette alla giurisdizione militare per i reati previsti nella presente legge, salvo le eccezioni espressamente indicate.

FODALE nota che nel titolo del Capo V vi è evidentemente un errore di dizione. Bisognerà dire: « Disposizioni penali e disciplinari relative al personale (dirigenti e dipendenti) degli stabilimenti statali di produzione per la guerra o degli enti, aziende o stabilimenti privati mobilitati. (Approvazioni).

(Si approva l'articolo 30 con la modificazione del titolo del Capo V).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 31:

ART. 31. — *Abbandono del servizio da parte di mobilitato civile.* — Chiunque appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra, senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al comandante a tempo determinato od indeterminato, che inevitabilmente si assenta dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore continuative, o non vi rientra nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata.

Se la durata dell'assenza non supera i quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

GIANTURCO chiede che, in analogia a quanto è stato introdotto nel nuovo Codice penale militare, sia contemplato oltre il caso, che darebbe luogo a sanzioni, del mancato ritorno senza giusto motivo del mobilitato, anche quello dell'allontanamento del mobilitato civile dallo stabilimento « senza giustificato motivo ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, non ritiene accettabile tale modificazione, perchè non può verificarsi il caso di allontanamento con giustificato motivo senza chiedere l'autorizzazione al superiore gerarchico. Non bisogna dimenticare che si tratta di una disciplina di guerra. Invece, il mobilitato allontanatosi dallo stabilimento con l'autorizzazione, può, tardando a rientrarvi, trovarsi nella condizione di non poter fare tempestivamente giungere una richiesta di proroga; ma chi è nello stabilimento, per allontanarsi, deve sempre chiedere l'autorizzazione.

(Si approva l'articolo 31).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 32:

ART. 32. — *Violenza a superiori nella gerarchia tecnica ed amministrativa.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, usa violenza a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal Codice penale.

GIANTURCO propone, per maggior chiarezza, di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 32 dopo le parole: « dal Codice penale » l'altra: « militare ». Così pure all'ultimo comma dell'articolo 36.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, concorda.

CARLI in conformità ai criteri cui si è informato il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, riterrebbe opportuno che le pene stabilite per i dipendenti siano di misura pari a quelle stabilite per i superiori. Osserva che nell'articolo 32, per i dipendenti, si parla di pena che va da due a cinque anni, mentre nell'articolo 36, che riguarda il corrispondente reato per i dirigenti, la pena è preveduta da sei mesi ad un anno. Vi è dunque una grande disparità, che bisognerebbe eliminare.

FAVAGROSSA, *Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra*, fa presente che le disposizioni di questo disegno di legge si ispirano al concetto di subordinazione dell'inferiore verso il superiore: da ciò la differenza di trattamento per quanto riguarda la pena per gli stessi reati nel caso che siano commessi da un superiore o da un subordinato.

(Si approva l'articolo 32 con l'aggiunta proposta all'ultimo comma dal camerata Gianturco).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 33:

ART. 33. — *Minaccia ed ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica ovvero con scritti o disegni diretti alla persona offesa.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione fino a due anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

MADIA ritiene opportuno che in questo articolo, oltre a contemplare il reato di ingiuria, si contempli anche quello di diffamazione, che è molto più grave.

GIANTURCO si associa.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene che possa lasciarsi immutato il primo comma dell'articolo, e dire nel secondo comma: « La stessa pena si applica se il fatto è commesso ecc. ecc. », senza specificare se si tratti di ingiurie, di minacce, di calunnie o altro. Così si comprenderebbe anche l'ipotesi della diffamazione.

MADIA insiste nella sua proposta, facendo presente che nel primo comma dell'articolo 32, con le parole « ne offende in sua presenza », si contempla soltanto il caso dell'ingiuria, escludendo quello della diffamazione, che è una *iniuria* fatta in assenza della persona offesa, e che comunque è reato più grave.

Propone, quindi, che nel primo comma dell'articolo 33, dove si dice: « ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore e il decoro » si dica invece « ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o lo diffama ecc. ».

PICONE propone che il secondo capoverso dell'articolo sia così formulato: « La stessa pena si applica se l'offesa al decoro o all'onore del superiore è commessa in sua assenza, o se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica ovvero con scritti o disegni diretti alla persona offesa », di modo che agli altri casi previsti si verrebbe ad aggiungere anche quello della diffamazione.

FODALE prega la Commissione di attenersi al testo presentato dal Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra, anche per la ragione che le gravi sanzioni comminate da questa legge non si applicheranno soltanto agli stabilimenti statali di produzione per la guerra, vale a dire a quelli che le leggi del 1917, emanate in occasione dell'altra guerra, definivano « stabilimenti ausiliari », ma si applica anche a tutti gli enti ed aziende private mobilitati.

Ora con l'articolo 33 si è proprio voluto prevedere il particolare reato di ingiuria, commesso nell'ambiente militare; si è mirato, cioè, ad impedire che nell'interno delle aziende mobilitate avvengano dei casi di insubordinazione militare. Ma non bisogna andare al di là di questi limiti, altrimenti si esorbita da quelle che sono le finalità di questa legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MACARINI CARMIGNANI è dell'opinione che il testo dell'articolo sia lasciato immutato oltre che per le ragioni già esposte, anche perchè nello stesso articolo si prevede una ipotesi del tutto differente, cioè che il fatto sia commesso al di fuori dell'azienda e per cause estranee al servizio. Si potrebbe, quindi, avere la diffamazione commessa per cause personali, al di fuori del servizio. Questa ipotesi rientrerebbe nel Codice penale comune, e neppure nel Codice penale militare.

PRESIDENTE pone a partito la proposta del camerata Madia, di introdurre nell'articolo 33 la forma da esso non prevista del reato di diffamazione.

(Non è approvata).

Osserva che cade, quindi, anche la proposta del camerata Picone.

Ricorda che il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia propone la seguente dizione del secondo comma dell'articolo 33: « La stessa pena si applica se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica, ecc. ».

SALERNO propone che si dica invece: « La stessa pena si applica se l'offesa è commessa, ecc. ».

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, aderisce a questa proposta.

(Si approva l'articolo 33 sostituendo nel secondo comma alla parola « ingiuria » la parola « offesa »).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 34:

ART. 34. - *Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, rifiuta di obbedire a un ordine relativo al servizio od alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento, è punito con la reclusione fino a otto mesi.

Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata.

(È approvato).

ART. 35. - *Violenza, minaccia, ingiuria o rifiuto di obbedienza verso l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare.* — Le pene indicate negli articoli 32, 33 e 34 si applicano anche se i fatti ivi preveduti sono commessi contro chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 36, con l'aggiunta della parola « militare » dopo « Codice penale » all'ultimo comma, secondo la precedente proposta del camerata Gianturco:

ART. 36. - *Abuso di autorità da parte di superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30 usa violenza a un inferiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

Se il colpevole ha reagito in istato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse disposizioni si applicano se il fatto è commesso da chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del Codice penale militare.

PUTZOLU, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, ricorda la proposta fatta dal camerata Carli in sede di esame dell'articolo 32 tendente a equiparare la misura delle pene sia per gli inferiori che per i superiori, e si dichiara ad essa contrario. È vero che, come non deve l'inferiore usare violenza ingiusta verso il superiore, così non deve il superiore usarne verso l'inferiore. È anche vero che il superiore dovrebbe sempre avere maggiore discernimento e senso di responsabilità e che, quindi, sotto il profilo morale, il fatto è più riprovevole se commesso dal superiore. Ma bisogna anche esaminare le cose con criterio umano, e dal punto di vista della tutela della disciplina militare. L'intenzione del superiore che eccede, non è paragonabile a quella dell'inferiore che reagisce verso il superiore, il quale non può essere animato da quel sentimento di indisciplina che anima invece sempre l'inferiore che reagisce verso il superiore. Con la differenza della pena si è voluto appunto indicare al giudice che la violenza usata dall'inferiore viola altresì il dovere fondamentale del rispetto gerarchico e della disciplina militare. Comunque sarà il giudice che vaglierà caso per caso e deciderà.

(Si approva l'articolo 36 nel testo di cui è stata data lettura).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 36-bis:

ART. 36-bis. — *Minaccia o ingiuria a un inferiore.* — Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30 minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione fino a otto mesi.

La pena è della reclusione fino a due anni se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del Codice penale.

Si applicano le disposizioni del secondo e quarto comma dell'articolo 33 e del terzo comma dell'articolo precedente.

GIANTURCO ritiene che la pena disposta in questo articolo per il caso di ingiuria ad un inferiore sia eccessiva, tanto più che si procede d'ufficio.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, propone di temperare la norma aggiungendo nel primo comma: « su querela della persona offesa o su denuncia del direttore dello stabilimento ».

GIANTURCO ricorda che nel Codice penale militare il superiore è punito solo quando usa vie di fatto nei confronti dell'inferiore, e mai per minacce o ingiurie. In sede di applicazione della legge penale militare non v'è la possibilità di una istanza di parte, e tanto meno di una eventuale costituzione di parte civile. Ciò porta come conseguenza che si dovrebbe procedere d'ufficio contro il superiore che ha usato sia pure soltanto una parola vivace nei confronti dell'inferiore. Mi sembra più giusto che, se l'inferiore crede in questo caso di dover agire, possa seguire tutte le vie del Codice penale comune; ma il voler stabilire che il superiore, per aver detto una parola offensiva verso il proprio inferiore, debba essere senz'altro processato di ufficio, pare eccessivo, specialmente in una legge che vuole essere legge di disciplina in uno Stato rigorosamente gerarchico.

Propone, quindi, l'abolizione di questo articolo, soprattutto per lo spirito informatore di questa legge, ed in piena aderenza a quello che è lo spirito del nostro Codice penale militare.

PRESIDENTE osserva che basterebbe sopprimere, nel primo comma, le parole: « ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro », lasciando integra la prima parte, perchè il superiore che minaccia un ingiusto danno all'inferiore, pur col senso di respon-

sabilità che deve avere, incorre effettivamente in un reato punibile.

FODALE fa presente che questa legge si applicherà non solo agli stabilimenti di produzione per la guerra ma anche ad enti privati, sindacalmente inquadrati e che nei riguardi di questi ultimi sarà bene usare lo stesso trattamento tanto verso i superiori che gli inferiori.

FERME si associa, aggiungendo che gli stessi motivi che inducono a volere la disciplina dell'inferiore verso il superiore esistono anche, e maggiormente, per il caso della condotta del superiore verso l'inferiore. Bisogna ricordare che si è in un regime principalmente sindacale e corporativo.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che se si accettasse la differenziazione proposta dal camerata Fodale fra l'una e l'altra specie di stabilimenti, si infirmerebbe il principio per cui si vogliono equiparare gli stabilimenti militari e civili a tutti gli effetti previsti nella legge.

Si dichiara favorevole alla proposta del camerata Gianturco, nella formulazione fatta dal Presidente. In tal modo l'inferiore è considerato alla stregua d'un militare, ma gli è anche riconosciuto il diritto di presentare querela, in caso di ingiuria a suo danno da parte del superiore.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 36-bis nella seguente formulazione:

ART. 36-bis — *Minaccia a un inferiore.* — Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30 minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia dello stabilimento stesso è punito con la reclusione fino a otto mesi.

La pena è della reclusione fino a due anni se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del Codice penale.

Si applicano le disposizioni del secondo e modi indicati nell'articolo 339 del Codice ma dell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 37. — *Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, ostacola il corso dei lavori, ovvero dolosamente esegue lavorazione difettosa o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione non inferiore a sette anni.

PICONE ritiene che le pene inflitte da questo articolo per i casi di ostruzionismo e di sabotaggio che presuppongono la malafede, siano troppo miti, specialmente in regime fascista ed in istato di guerra. Propone, quindi, di aumentarle, ed anche che sia eventualmente considerata per questi reati la competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

MARIANI nota che i casi di sabotaggio e di ostruzionismo erano prima considerati di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ritienè che col disegno di legge in esame si vogliano sottrarre, durante la guerra, questi stabilimenti, in quanto mobilitati, alla giurisdizione del Tribunale speciale che sarebbe la giurisdizione ordinaria in tempo di pace. In ogni modo, trattandosi di un vero e proprio tradimento, la pena dovrebbe essere molto più grave.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ricorda che l'articolo 37 della legge del 14 dicembre 1931-IX usava la espressione « artificiosamente commette errore », espressione evidentemente imprecisa, perchè l'artificio può essere valutato come fatto materiale a sè, prescindendo dalle intenzioni, e come fatto materiale accompagnato da una specifica intenzione dolosa.

Ora, volendo precisare maggiormente, il disegno di legge ha usato il termine « dolosamente », e questo ha determinato il rilievo fatto dal camerata Picone. La norma ha bisogno di maggiore precisazione e di un opportuno raccordo colla materia analoga regolata nel Codice penale, nonchè con l'ipotesi del reato colposo che si dovrebbe pure configurare per eccitare maggiormente l'attenzione di tutti gli addetti agli stabilimenti, siano lavoratori manuali o dirigenti.

PRESIDENTE osserva che l'articolo 37 vuol prevedere una ipotesi attenuata di dolo, cioè limitata nelle sue conseguenze, nel senso di artificio dolosamente escogitato che vada a toccare non parti essenziali e vitali della costruzione, ma dei pezzi che rappresentino accessori. Altrimenti non si spiegherebbe l'inciso « se il fatto non costituisce un più grave reato ». Ritienè, tuttavia, che sia da prevedere: 1° l'ipotesi della colpa, secondo il suggerimento del Sottosegretario per la grazia e giustizia; 2° nell'ipotesi del dolo, se anche nel caso di attenuata conseguenza, cioè in cui il fatto non costituisce un più grave reato, debba applicarsi una pena contenuta nel limite indicato dall'articolo 37, da uno a cinque

anni, o non si debba aggravare questa pena stessa per le sue conseguenze.

PICONE fa presente che l'articolo 37 prevede un reato che può essere causato da indisciplina, da ragioni di lavoro, da odiose reazioni ambientali e simili, senza avere però il fine di un tradimento vero e proprio. Si tratta però sempre di gravissimo reato, che nei suoi effetti non è dissimile da altri reati di tradimento.

Insiste perchè, anche in questo caso, indipendentemente dal fine che non è di tradimento, si commini una pena molto più grave di quella prevista.

Crede poi che non si debba fare nell'articolo una distinzione tra reato doloso e reato colposo: se si tratta di reato colposo risulterà dagli accertamenti, e allora non si applicherà la pena stabilita per il reato vero e proprio previsto nell'articolo 37, che presuppone il dolo nell'agente.

GIANTURCO mette in rilievo che bisogna distinguere nettamente i due casi di chi compie dolosamente atti che hanno lo scopo di diminuire la capacità di resistenza della nazione in guerra, e di chi esegue una lavorazione difettosa o deteriora il materiale affidatogli per ragioni di carattere personale, come, per esempio, per ricavare un maggiore lucro.

Ora in questo secondo caso, cioè riguardo a chi dolosamente, in malafede, lavora male, ma non allo scopo di diminuire l'efficienza bellica della nazione, la pena da uno a cinque anni può sembrare giusta; invece nell'altro caso bisognerebbe applicare le norme dell'articolo 253 del Codice penale comune.

Propone, quindi, di lasciare immutata la prima parte dell'articolo 37, e di aggiungervi poi: « Se l'ostruzionismo o il sabotaggio sono fatti allo scopo di diminuire la capacità di resistenza o di difesa della nazione, si applicano le pene di cui all'articolo 253 del Codice penale comune ».

PICONE aderisce in via di massima a questa proposta, ma ritiene che anche le pene comminate dall'articolo 253 del Codice penale, relativamente ai reati in esame, debbano essere aggravate.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, tenuto conto della discussione, propone la seguente dizione dell'articolo 37:

ART. 37. — *Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, dolosamente ostacola il corso dei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lavori o esegue lavorazione difettosa o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito con le pene previste dalla prima parte dell'articolo 253 del Codice penale.

Se il fatto è diretto a menomare l'efficienza bellica dello Stato o se ricorrono le ipotesi previste nei numeri 1° e 2° del capoverso dell'articolo 253 del Codice penale si applica la pena di morte.

Se il fatto è commesso colposamente è punito con la reclusione sino a due anni.

PRESIDENTE osserva che se nel concetto di colpa è compresa anche la negligenza, sarebbe opportuno fare una netta distinzione fra imprudenza e negligenza.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, conviene; e nell'articolo proposto, alla parola « colposamente » sostituisce « per negligenza o imprudenza ».

GIANTURCO ritira la sua proposta.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 37 nel testo proposto dal Sottosegretario per la grazia e giustizia, con l'emendamento concordato.

(È approvato).

ART. 37-bis. - *Violazioni di disposizioni di Ministeri vari o del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra da parte di dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.* — Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, il dirigente o preposto ad un ente, azienda o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra preavviso di ausiliarità, il quale:

1°) ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dal Ministero che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, o dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto;

2°) presenta al Ministero che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, od al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;

3°) aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dal Ministero che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, o dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ovvero li utilizza per produzione o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

4°) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacità produttiva;

5°) procede senza autorizzazione del Ministero delle corporazioni nei casi regolati dalle leggi 30 novembre 1930-IX, n. 270, e 12 gennaio 1933-XI, n. 141, o, negli altri casi, del Ministero che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, ovvero del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, a trasformazioni di lavorazione o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti o di macchinari negli stessi installati.

Se alcuno dei fatti preveduti ai numeri 1, 2 e 3 è commesso da dirigente di ente, azienda o stabilimento privato diverso da quelli sopraindicati, la pena è della reclusione da un mese a due anni e la cognizione di essi spetta alla giurisdizione ordinaria.

Osserva che sarebbe opportuno, sia nel titolo che nel testo di questo articolo, sostituire alle parole « Ministeri vari » le altre « Amministrazioni dello Stato ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, concorda. Propone, poi, che tanto nel titolo e nel testo dell'articolo 37-bis, quanto nel testo dell'articolo 37-ter si nomini prima il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e poi le altre Amministrazioni dello Stato, dato il particolare rilievo che hanno, in questa specifica materia, le disposizioni impartite dal Sottosegretariato predetto.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 37-bis con le modificazioni proposte da lui stesso e dal Sottosegretario per la grazia e giustizia:

ART. 37-bis - *Violazioni di disposizioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o di altre Amministrazioni dello Stato da parte di dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.* — Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, il dirigente o preposto ad un ente, azienda o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra preavviso di ausiliarità, il quale:

1°) ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2°) presenta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o all'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;

3°) aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, ovvero li utilizza per produzione o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

4°) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacità produttiva;

5°) procede senza autorizzazione del Ministero delle corporazioni nei casi regolati dalle leggi 30 novembre 1930-IX, n. 270, e 12 gennaio 1933-XI, n. 141, o, negli altri casi, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ovvero dell'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, a trasformazioni di lavorazione o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti o di macchinari negli stessi installati.

Se alcuno dei fatti preveduti ai numeri 1, 2 e 3 è commesso da dirigente di ente, azienda o stabilimento privato diverso da quelli sopra indicati, la pena è della reclusione da un mese a due anni e la cognizione di essi spetta alla giurisdizione ordinaria.

(È approvato).

ART. 37-ter - *Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.* — Salva l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente, qualora il fatto costituisca un delitto ivi preveduto, il Ministero che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente o il Sottosegretariato di Stato per le

fabbricazioni di guerra, può per le violazioni di disposizioni di carattere generale o particolare da esso emanate, infliggere alle persone indicate nel primo comma di detto articolo, secondo la gravità della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari:

a) censura;

b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo indeterminato;

c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio;

d) sostituzione nell'ufficio o nel servizio, previa smobilitazione civile, ed allontanamento dall'ente, azienda o stabilimento.

Al posto della persona sostituita l'autorità che emette il provvedimento può nominare un commissario straordinario di sua scelta.

Avverte che in conformità con le modificazioni apportate all'articolo 37, la prima parte del primo comma dell'articolo 37-ter deve intendersi così modificata:

« Salva l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente, qualora il fatto costituisca un delitto ivi preveduto, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o l'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, può per le violazioni, ecc. ecc. ».

(Si approva l'articolo 37-ter con queste modificazioni — Si approvano senza discussione gli articoli 38, 38-bis e 38-ter, da sostituire nella legge del 14 dicembre 1931-X, numero 1699).

Pone a partito l'articolo 1 del disegno di legge con le modificazioni apportatevi.

(È approvato — Si approvano senza discussione gli articoli 2, 3 e 4).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Modifiche al Capo V della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra. (1114)

ART. 1.

Il Capo V (articoli 30 a 38) della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699 sulla disciplina di guerra, richiamato dalla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461 è sostituito dal seguente:

CAPO V.

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI RELATIVE AL PERSONALE (DIRIGENTI E DIPENDENTI) DEGLI STABILIMENTI STATALI DI PRODUZIONE PER LA GUERRA O DEGLI ENTI, AZIENDE O STABILIMENTI PRIVATI MOBILITATI.

ART. 30. — *Assoggettamento alla giurisdizione penale militare.* — Tutte le persone, di qualunque sesso e di qualunque età, appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati, sono soggette alla giurisdizione militare per i reati previsti nella presente legge, salvo le eccezioni espressamente indicate.

ART. 31. — *Abbandono del servizio da parte di mobilitato civile.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra, senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al comandato a tempo determinato od indeterminato, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore continuate, o non vi rientra nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata.

Se la durata dell'assenza non supera i quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

ART. 32. — *Violenza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, usa violenza a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal Codice penale militare.

ART. 33. — *Minaccia ed ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica se l'offesa è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica ovvero con scritti o disegni diretti alla persona offesa.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione fino a due anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 34. — *Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, rifiuta di obbedire a un ordine relativo al servizio od alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento, è punito con la reclusione fino a otto mesi.

Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata.

ART. 35. — *Violenza, minaccia, ingiuria o rifiuto di obbedienza verso l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare.* — Le pene indicate negli articoli 32, 33 e 34 si applicano anche se i fatti ivi preveduti sono commessi contro chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

ART. 36. — *Abuso di autorità da parte di superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30 usa violenza a un inferiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

Se il colpevole ha reagito in istato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse disposizioni si applicano se il fatto è commesso da chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del Codice penale militare.

ART. 36-bis. — *Minaccia a un inferiore.* — Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30 minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia dello stabilimento stesso è punito con la reclusione fino a otto mesi.

La pena è della reclusione fino a due anni se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del Codice penale.

Si applicano le disposizioni del secondo e quarto comma dell'articolo 33 e del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 37. — *Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori.* — Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, dolosamente ostacola il corso dei lavori o esegue lavorazione difettosa o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito con le pene previste dalla prima parte dell'articolo 253 del Codice penale.

Se il fatto è diretto a menomare l'efficienza bellica dello Stato o se ricorrono le ipotesi previste nei nn. 1° e 2° del capoverso dell'articolo 253 del Codice penale si applica la pena di morte.

Se il fatto è commesso per negligenza o imprudenza è punito con la reclusione sino a due anni.

ART. 37-bis. — *Violazioni di disposizioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o di altre Amministrazioni dello Stato da parte di dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.* — Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, il dirigente o preposto ad un ente, azienda o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra preavviso di ausiliarità, il quale:

1°) ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto;

2°) presenta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o all'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;

3°) aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, ovvero li utilizza per produzione o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

4°) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacità produttiva;

5°) procede senza autorizzazione del Ministero delle corporazioni nei casi regolati dalle leggi 30 novembre 1930-IX, n. 270 e 12 gennaio 1933-XI, n. 141, o, negli altri casi, del Sottosegretariato di Stato per le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fabbricazioni di guerra ovvero dell'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, a trasformazioni di lavorazione o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti o di macchinari negli stessi installati.

Se alcuno dei fatti preveduti ai numeri 1, 2 e 3 è commesso da dirigente di Ente, Azienda o Stabilimento privato diverso da quelli sopraindicati, la pena è della reclusione da un mese a due anni e la cognizione di essi, spetta alla giurisdizione ordinaria.

ART. 37-ter. — *Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.* — Salva l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente, qualora il fatto costituisca un delitto ivi preveduto, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o l'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, può per le violazioni di disposizioni di carattere generale o particolare da esso emanate, infliggere alle persone indicate nel primo comma di detto articolo, secondo la gravità della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
- c) sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
- d) sostituzione nell'ufficio o nel servizio, previa smobilitazione civile, ed allontanamento dall'ente, azienda o stabilimento.

Al posto della persona sostituita l'autorità che emette il provvedimento può nominare un commissario straordinario di sua scelta.

ART. 38. — *Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.* — Gli appartenenti o dipendenti degli stabilimenti di cui all'articolo 30 se di sesso maschile e di età non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine dell'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

ART. 38-bis. — *Aggravamento di punizioni disciplinari per il mobilitato civile.* — Le

punizioni disciplinari per infrazioni ai regolamenti interni od ai contratti collettivi di lavoro, commesse dal personale di uno degli stabilimenti privati mobilitati, e per mancanze disciplinari, commesse da dipendenti di stabilimenti statali di produzione per la guerra, sono aggravate nella misura fino al triplo e, nei casi più gravi, possono essere elevate di uno o più gradi.

ART. 38-ter. — *Applicazione delle pene militari a coloro che hanno obblighi militari.* — La pena della reclusione, per quelle fra le persone indicate negli articoli 30 e 37-bis, prima parte, che abbiano obblighi di servizio militare, è sostituita dalle corrispondenti pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare.

Alle persone di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni relative ai minori previste dal Codice penale e contenute nel Regio decreto-legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 835. La cognizione dei reati commessi da tali persone spetta alla giurisdizione ordinaria.

ART. 2.

La presente legge è applicabile anche nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia, compreso il territorio del Sahara libico.

ART. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le norme di questa legge con quelle delle leggi 14 dicembre 1934-X, n. 1699 e 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, e con quelle del Regio decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 1085, che concernono la disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore nel Regno alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nei territori dell'Africa Italiana alla data della sua pubblicazione nei *Bollettini ufficiali* dei rispettivi Governi.